

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'*organo di revisione economico-finanziario*, che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3- bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoreri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Visto l'art. 166, comma 25 del decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale prevede che, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione, successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i Revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché degli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Preso atto che il Ministero dell'Interno, con decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 ha approvato, in attuazione del citato art. 16 comma 25 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 il Regolamento recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico – finanziario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2012 n. 67;

Visto il decreto del 5 giugno 2012 a firma del direttore della direzione della Finanza Locale avente ad oggetto "Modalità e termini per la presentazione delle domande di inserimento nell'elenco dei Revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico – finanziario" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2012 n. 67;

Richiamato l'art. 241, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, che con riferimento alla determinazione del compenso dei Revisori dei Conti stabilisce che il compenso base annuo spettante al Revisore viene definito con la stessa deliberazione Consiliare di nomina;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante l'«*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali*», con il quale vengono rideterminati i compensi base annui massimi, stabiliti per la classe demografica di riferimento di questo Comune (da 500 a 999 abitanti) in € 3.180,00, fatte salve le maggiorazioni previste dal succitato decreto interministeriale;

Atteso che il summenzionato D.M. testualmente recita che: "le funzioni del revisore contabile nell'ultimo decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione della finanza pubblica e che questo impone l'adeguamento dei compensi base, anche per rispettare i principi sull'equo compenso, di cui all'art. 13bis della L. n. 247/2012";

Vista la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) che non ha più ulteriormente reiterato la riduzione del 10% del compenso dei revisori;

Visto l'art. 241, comma 6 bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale: «*L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi*»

Richiamata la deliberazione consiliare n. 16 del 26.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione comunale ha affidato, per tutto il triennio 2021-2023, l'incarico di revisore dei Conti del Comune di Mompantero alla rag. Maria Cristina BRUNO;

Dato atto che l'incarico alla rag. Maria Cristina BRUNO quale Revisore dei Conti scadrà in data 31.12.2023;

Vista la nota prot.n.3115 del 26.09.2023 con la quale questo ente ha comunicato alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Torino la scadenza, in data 31/12/2023, dell'organo di Revisione;

Vista la nota della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Torino, acclarata al prot.n.3368 del 16.10.2023, con la quale viene trasmesso il verbale di estrazione dei componenti dell'organo di revisione, ove si attesta che sono stati estratti, nell'ordine sotto indicato, i seguenti nominativi:

1° TOMATIS Vincenzo	designato per la nomina
2° ALESSANDRIA Anna Maria	per eventuale rinuncia o impedimento
3° ROVETTI Diego	per eventuale rinuncia o impedimento

Dato atto che questo Comune con nota prot.n.3379 del 16.10.2023 ha chiesto al primo estratto TOMATIS Vincenzo la disponibilità ad accettare l'incarico di revisore dei conti per il triennio 2024-2026, oltre alla conferma del permanere dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco dei revisori dei conti come richiesto dalla Prefettura di Torino, nonché le dichiarazioni necessarie a perfezionare il procedimento di nomina (insussistenza cause di incompatibilità e ineleggibilità, rispetto limite numero incarichi) curriculum professionale;

Vista la nota acclarata al prot.n.3516 del 24.10.2023 con la quale il rag. TOMATIS Vincenzo CF: TMTVCN60A08C589C, ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Mompantero, confermando il permanere dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco dei revisori dei conti, allegando l'attestato di iscrizione nel registro dei Revisori Legali;

Rilevato che l'incarico al revisore avrà decorrenza dal 01.01.2024 per la durata di anni tre, con scadenza al 31.12.2026;

Ritenuto stabilire, un compenso annuo lordo di € 3.000,00, oltre agli oneri a carico dell'Ente, rimborso spese di viaggio nella misura dei costi sostenuti, a tal fine come convenuto con il revisore, tenuto conto sia della distanza dal luogo di residenza e sia della necessità di contenimento dei costi a carico del bilancio comunale nonché delle possibilità offerte dall'innovazione digitale, gli accessi alla sede comunale saranno concordati con l'Amministrazione Comunale ed effettuati solo in occasione di esigenze che richiedano necessariamente la presenza fisica del revisore, salvo che gli accessi siano espressamente richiesti dal Comune;

Dato atto che il rag. TOMATIS Vincenzo ha comunicato di essere pensionato da pubblica amministrazione, di non essere titolare di partita IVA e di essere iscritto alla gestione separata INPS ai sensi dell'art.2, c.26 Legge 335/95, pertanto il compenso è soggetto al contributo INPS Gestione Separata nella misura del 24% del reddito imponibile, di cui 1/3 a carico del percettore e 2/3 a carico di questo Ente e all'IRAP nella misura dell'8,5%;

Visto l'art.234 del D.Lgs.267/2000, che determina fra le competenze del Consiglio comunale la nomina degli organi di revisione economico – finanziaria dell'Ente;

Visto il vigente regolamento di Contabilità dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile dell'area amm.va-contabile;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Sindaco indice quindi votazione palese per alzata di mano, che ai sensi dell'art.234 comma 3 del Dlgs 267/2000 dà il seguente esito:

Presenti:	n.	10
Astenuti:	n.	0
Votanti:	n.	10
Favorevoli:	n.	10
Contrari:	n.	0

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) Di nominare quale Revisore unico dei conti del Comune di Mompantero per il triennio 01.01.2024 – 31.12.2026, il rag. TOMATIS Vincenzo nato a Ceva (Cn) il 08.01.1960 residente in Corso Giuseppe Garibaldi n.104 Ceva (Cn) CF:TMTVCN60A08C589C, in possesso dei requisiti di legge;

2) Di dare atto che il rag.TOMATIS Vincenzo non si trova nelle condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000, e che lo stesso non è mai stato eletto Revisore di questo Ente e non supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all'art.238 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i, come dichiarato con nota prot.n. 3567 del 30.10.2023;

3) Di determinare, un compenso annuo lordo di € 3.000,00, oltre agli oneri a carico dell'Ente (INPS 16%, IRAP 8,50%), rimborso spese di viaggio nella misura dei costi sostenuti, a tal fine come convenuto con il revisore, tenuto conto sia della distanza dal luogo di residenza e sia della necessità di contenimento dei costi a carico del bilancio comunale nonché delle possibilità offerte dall'innovazione digitale, gli accessi alla sede comunale saranno concordati con l'Amministrazione Comunale ed effettuati solo in occasione di esigenze che richiedano necessariamente la presenza fisica del revisore, salvo che gli accessi siano espressamente richiesti dal Comune;

4) Di dare altresì atto che la spesa a carico dell'Ente di € 3.480,00 per il compenso e oneri (INPS) e per € 255,00 per l'IRAP, trova copertura nel bilancio finanziario 2023/2025 annualità 2024 – 2025, dando atto che si procederà alla formalizzazione dell'impegno per l'annualità 2026 sul bilancio di previsione 2024/2026;

5) Di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà ad ogni adempimento conseguente al presente atto deliberativo ed in particolare:

- alla comunicazione del nominativo al Tesoriere comunale
- alla trasmissione del presente atto alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino ed al Revisore dei Conti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
GASTALDO DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr.ssa Marietta CARCIONE
